I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2836/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria e che ne stabilisce le disposizioni d'applicazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno concludere l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Austria ed approvare le dichiarazioni allegate all'atto finale, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972;

considerando che, poiché l'accordo istituisce un Comitato misto, è opportuno designare i rappresentanti della Comunità nell'ambito di tale Comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, gli allegati e i protocolli, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale.

I testi dell'accordo e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 36 dell'accordo, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore di tale accordo sono state espletate, per quanto riguarda la Comunità.

Articolo 3

Nel Comitato misto previsto dall'articolo 29 dell'accordo, la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP